



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA: NOVEMBRE 2016

LA "ROTTAMAZIONE" DELLE CARTELLE EQUITALIA DAL 2000 AL 2015

Oltre ad essere disposta, a decorrere dall'1.7.2017, la soppressione di Equitalia con l'affidamento dell'attività di riscossione alla (nuova) "Agenzia delle Entrate – Riscossione", l'art. 6 del citato Decreto ha introdotto la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, c.d. "rottamazione delle cartelle", che consente al soggetto interessato l'estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse.

SOMME OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Possono essere oggetto della definizione agevolata le somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015.



Ai fini in esame rileva la data di affidamento del ruolo all'Agente della riscossione e non quello di notifica dello stesso al contribuente. Di conseguenza l'agevolazione può essere richiesta anche per i ruoli notificati successivamente al 31.12.2015, a condizione che siano stati affidati all'Agente entro tale data.



Come specificato nelle note al modello di adesione, la definizione:

- riguarda "cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate / Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell'INPS";
- può essere anche parziale, ossia riguardare soltanto alcune delle somme iscritte a ruolo. Così, ad esempio, possono essere oggetto di definizione solo le somme dovute a titolo di tributi, con esclusione di quelle dovute a titolo di contributi previdenziali, ovvero solo l'IVA con esclusione dell'IRPEF.

ESCLUSIONI DALLA DEFINIZIONE

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Per dette violazioni la definizione agevolata può operare "limitatamente agli interessi".

MODALITÀ DI ADESIONE

Ai fini della definizione agevolata il contribuente deve manifestare la volontà di adesione all'Agente della riscossione presentando, entro il 23.1.2017, l'apposito modello "DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata", disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it.

Nello stesso dovranno essere riportati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato e alla dichiarazione di domiciliazione ai fini della trattazione della richiesta, le informazioni riguardanti:

Via F.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

- l'avviso di accertamento esecutivo / cartella (riportando il relativo numero identificativo) per le quali è richiesta la definizione agevolata;
- il carico (con l'indicazione del relativo identificativo) per il quale si intende effettuare la definizione;
- il numero di rate (massimo 4) scelto per effettuare il pagamento delle somme dovute;
- la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'assunzione dell'impegno del contribuente a rinunciarvi. Tale indicazione va riportata in presenza di un contenzioso in corso.

La dichiarazione va presentata:

- direttamente allo sportello dell'Agente della riscossione;
- ovvero
- tramite e-mail ordinaria o PEC utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati nel modello di definizione. In tal caso, dovrà essere allegata la copia del documento d'identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Entro il 24.4.2017 l'Agente della riscossione comunica al soggetto interessato :

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
 - l'importo delle singole rate;
 - il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata;
- ed invia i bollettini di pagamento.

L'agevolazione si perfeziona con il pagamento, in unica soluzione o dilazionato, delle somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi ;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.



Non sono dovute le sanzioni incluse nei ruoli, gli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 602/73, nonché le sanzioni e somme aggiuntive che gravano sui crediti previdenziali ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99.

L'art. 6 in esame non fissa il termine (iniziale) del pagamento delle somme dovute. Lo stesso si limita a specificare che:

- le prime 3 rate dovranno essere versate entro il 15.12.2017 ;
- la quarta rata dovrà essere versata entro il 15.3.2018.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Ai sensi del comma 7 del citato art. 6, il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione in esame utilizzando una delle seguenti modalità:

- domiciliazione sul c/c bancario. In tal caso il soggetto interessato dovrà barrare l'apposita casella nel modello di adesione alla definizione agevolata;
- bollettino precompilato, allegato dall'Agente della riscossione alla comunicazione delle somme dovute, inviata al contribuente entro il 24.4.2017, nel caso in cui il soggetto interessato non si sia

avvalso della possibilità di pagamento mediante c/c bancario;

- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione .

SOGGETTI CHE HANNO GIÀ EFFETTUATO PAGAMENTI PARZIALI

La definizione agevolata è consentita anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo, anche a seguito di un provvedimento di dilazione dell'Agente della riscossione, a condizione che, rispetto al piano rateale in essere, siano stati effettuati tutti i versamenti scadenti nel periodo 1.10 – 31.12.2016 .

In tale ipotesi:


- le somme da versare sono determinate tenendo conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed interessi inclusi nei carichi, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- restano definitivamente acquisite e non possono essere rimborsate le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi, interessi di dilazione, interessi di mora nonché di sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99;

DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il contribuente decade dalla definizione agevolata in esame in caso di:

- mancato versamento;
- versamento insufficiente ;
- tardivo versamento;

dell' unica rata ovvero di una delle rate che compongono la dilazione del pagamento.



Via F.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**